

DECRETO 19 marzo 2001.

**Dichiarazione di idoneità del programma operativo multiregionale presentato dalla Agricarni S.r.l.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED  
AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, e in particolare l'art. 13, comma 1, che istituisce un regime di aiuti a favore delle imprese operanti nel settore agroalimentare;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, e in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000, recante il regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione del sopra citato art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 173 /1998;

Visto il decreto direttoriale del 19 aprile 2000, come modificato dal decreto 12 maggio 2000, recante la definizione dei programmi interregionali, dei criteri e delle modalità per la presentazione e la selezione degli investimenti in favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il decreto direttoriale del 23 maggio 2000, n. 50691, con il quale è stato costituito il gruppo tecnico di valutazione, previsto dall'art. 5 del sopracitato decreto direttoriale del 19 aprile 2000, così come modificato dai decreti direttoriali del 20 giugno 2000 e del 26 febbraio 2001, n. 3492;

Visti gli atti depositati dal predetto gruppo tecnico di valutazione e la proposta di graduatoria trasmessi in data 30 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale del 30 giugno 2000, n. 50888/V, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei programmi operativi multiregionali, presentati ai sensi del citato decreto ministeriale 19 aprile 2000;

Visto il decreto direttoriale del 5 luglio 2000, n. 50893/V, con il quale sono stati individuati i programmi non ricevibili e quelli ritenuti non idonei al finanziamento;

Visto il decreto direttoriale del 26 luglio 2000, n. 51045, di modifica dei sopracitati decreti direttoriali del 30 giugno 2000, n. 50888/V, e 5 luglio 2000, n. 50893/V;

Visto il verbale n. 16986 del 28 settembre 2000, relativo alla procedura di accesso *ex lege* n. 241/1990 agli atti del procedimento di cui al sopra indicato decreto 19 aprile 2000 da parte della società Agricarni S.r.l., con il quale è stato stabilito che il programma operativo multiregionale presentato dalla Agricarni medesima sarebbe stato riesaminato dal gruppo tecnico di valutazione ed inserito nella graduatoria dei programmi ammessi;

Visto il verbale del 10 ottobre 2000, con il quale il gruppo tecnico di valutazione, dopo aver riscontrato che il programma presentato dalla predetta società Agricarni era stato escluso dalla valutazione per un mero errore di trascrizione, ha esaminato il citato pro-

gramma che è stato considerato idoneo e finanziabile, collocandosi al 62° posto della graduatoria di cui al decreto n. 50888/V del 30 giugno 2000;

Ritenuto, conseguentemente, di procedere, sulla base delle proposte formulate dal gruppo tecnico di valutazione, alla modifica del sopra citato decreto direttoriale del 30 giugno 2000, n. 50888/V;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

*Articolo unico*

Il programma operativo multiregionale presentato dalla Agricarni S.r.l., di cui al protocollo n. 196, è idoneo e finanziabile e si colloca al 62° posto della graduatoria finale di cui all'art. 2 del decreto 30 giugno 2000, n. 50888/V.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 19 marzo 2001

*Il direttore generale: AMBROSIO*

01A4518

DECRETO 28 marzo 2001.

**Costituzione del Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come integrato dall'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Visto in particolare il comma 1, lettera *d*), punto 4-*bis*, del citato art. 123, che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano;

Considerato che al predetto comitato vengono demandate le funzioni del soppresso comitato di cui ai comma 3, 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Ritenuto pertanto che l'attività del comitato debba essere rivolta al censimento, alla tutela, alla valorizzazione ed alla diffusione della conoscenza dei prodotti già inseriti o da inserire nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

1. È costituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il comitato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano.

## Art. 2.

## 1. Il Comitato:

a) collabora con le regioni e le province autonome nel censimento delle produzioni alimentari tipiche italiane anche ai sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

b) tutela, valorizza e diffonde la conoscenza delle stesse in Italia e nel mondo;

c) promuove azioni di studio e ricerca del patrimonio alimentare italiano.

## Art. 3.

1. Il Comitato è presieduto dal Ministro o, in caso di sua assenza, dal vice presidente.

## Art. 4.

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono nominati i componenti del comitato secondo la seguente composizione:

a) il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi;

b) due funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali tra cui il direttore generale della qualità dei prodotti agroalimentari e della tutela del consumatore;

c) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) un funzionario del Ministero della sanità;

e) un funzionario del Ministero degli esteri;

f) un funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali;

g) tre membri designati dalla conferenza di presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

h) sette membri esperti particolarmente competenti nel settore dell'agroalimentare, scelti dal Ministro, di cui uno con funzioni di vice presidente;

i) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei funzionari di cui al comma 1, lettera b).

## Art. 5.

1. Il Comitato è insediato al momento in cui risulta nominata la metà dei suoi componenti.

2. I componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

## Art. 6.

1. Il Ministro, con propri decreti, può costituire sottocomitati di settore, con massimo cinque esperti, competenti su problematiche o iniziative relative a specifiche categorie di prodotti tipici.

## Art. 7.

1. Il presidente può costituire, per singoli settori produttivi, specifiche sezioni.

2. Il Comitato, le singole sezioni di esso e i sottocomitati deliberano a maggioranza dei componenti presenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

*Il Ministro:* PECORARO SCANIO

01A4515

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 febbraio 2001.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev. - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euroma - Eurofil - Mafin, unità di Gandino.** (Decreto n. 29554).

### IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto n. 5/2000 del 31 ottobre 2000 emesso dal tribunale di Bergamo con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Euroma - Eurofil - Mafin;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 1° novembre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

#### Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euroma - Eurofil - Mafin, sede in Gandino, unità in Gandino (Bergamo), per un massimo di 55 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001.

#### Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 1° maggio 2001 al 31 ottobre 2001.